

N.R.G. 5403/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. NICOLA DI LEO in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ARTT. 1, CO. 47 E SS. DELLA L. 92/12

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **5403/2014 R.G.** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. SOZZI

GIOVANNI e FRANCIOSO COSIMO (FRNCSM52D28F152E) CORSO ITALIA 8 MILANO;
BELLINI ALESSIA (BLLLSS76C69E897E) CORSO ITALIA 8 20122 MILANO; con
elezione di domicilio in CORSO ITALIA 8 20100 MILANO presso e nello studio dell'avv. SOZZI
GIOVANNI

ATTORE

contro:

CAMERA DI COMMERCIO ITALAFRICA CENTRALE (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
SARNO MICHELE , con elezione di domicilio in VIA LAMA GIOVAN BERNARDO, 7 84129
SALERNO, presso e nello studio dell'avv. SARNO MICHELE

CONVENUTO

OGGETTO: licenziamento.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 9/10/14, rileva

che la parte ricorrente ha allegato come avrebbe iniziato a lavorare per la convenuta dal febbraio 2013, dapprima con un contratto di stage e poi con contratti a progetto, dovendosi, però, ritenere la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel livello B1 delle C.C.N.L. Unioncamere per l'inesistenza o genericità del progetto e per il fatto che ricorrente avrebbe avuto un rapporto di eterodirezione con la CAMERA DI COMMERCIO ITALAFRICA CENTRALE;

Pag. 1 di 4



che, poi, sarebbe accaduto che, *nel settembre 2013*,
si sarebbe avveduto come non vi sarebbe stata una propria regolare assunzione e neppure il versamento dei contributi e, inoltre, *nel novembre* dello stesso anno, la convenuta non avrebbe ancora erogato al ricorrente le mensilità di settembre e ottobre, cosicché questi avrebbe sollecitato il pagamento delle medesime;
che, per tutta risposta, si sarebbe visto contestare dalla CAMERA DI COMMERCIO ITALAFRICA CENTRALE una serie di inadempimenti contrattuali, quali ritardi e assenze, e, infine, sarebbe stato allontanato dal posto di lavoro, con licenziamento che dovrebbe qualificarsi come ritorsivo;
che, sulla base delle menzionate circostanze, la difesa di parte ricorrente ha sostenuto il motivo ritorsivo e illecito del licenziamento, con la tutela di cui all'articolo 18, comma uno, SL;
che la convenuta si è costituita con memoria difensiva;
che, all'udienza, la parte ricorrente ha rinunciato a insistere, nella fase sommaria, per la sussistenza di un rapporto di subordinazione nel periodo del contratto di *stage*;
che, poi, il giudice ha invitato alla discussione e, al termine, si è riservato;

che, nell'analisi della *fase sommaria* della presente controversia, occorre accogliere il ricorso;
che, *preliminarmente*, si deve evidenziare come tra le parti si deve considerare esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla 28/3/13, data di stipulazione del primo contratto di collaborazione a progetto (la parte attorea, per la fase sommaria, invece, ha rinunciato a insistere per un rapporto di eterodirezione anche nel periodo di *stage*: cfr. il verbale di causa);
che, infatti, si deve osservare come la convenuta si sia costituita *con una memoria di carattere generico, senza contestazione alcuna, di tipo specifico* circa i capitoli di allegazione del ricorso, cosicché, questi ultimi, *sulla base del principio di non contestazione*, si debbono ritenere dimostrati;
che, infatti, nel rito del lavoro è richiesta una contestazione specifica dei capitoli dell'atto introduttivo del giudizio;
che, dunque, si deve ritenere dimostrato come il ricorrente svolgesse le attività elencate nel capitolo 14 del ricorso, secondo gli orari di cui al capitolo 16, dovendo sottostare al potere direttivo di / (cfr. cap. 16 e ss. ric.);
che, pertanto, deve essere ritenuto esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, sia pur con indagine di tipo solo sommario propria della presente fase;
che, in ogni caso, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si deve valutare come esistente anche ex articolo 69, comma uno, del decreto legislativo n. 276 del 2003, per *l'eccessiva genericità del progetto* allegato, nell'art. 2, al contratto del 28/3/13, considerato che, per l'illustrazione dello stesso - ossia *"analisi degli scenari economici dei paesi centro africani nordafricani, monitoraggio sui possibili finanziamenti internazionali, progettazione ed assistenza per attività di import e esport, promozione commerciale e della conoscenza dei paesi del centro Africa"* - il prestatore non potesse essere stato posto in grado di comprendere, senza ricevere ordini dettagliati, cosa debba fare per risultare adempiente, dovendosi, perciò, reputare non integrato il requisito di un progetto *"specifico"* ai sensi dell'articolo 61 dello stesso decreto delegato;
che, infatti, dall'articolo 69, comma uno, cit., deriva la conversione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'origine;



che, *quanto all'inquadramento*, considerato il tenore della memoria difensiva della convenuta, ugualmente, si deve ritenere *non contestato* il livello B1 del C.C.N.L. Unioncamere;

che, ciò posto, la non contestazione *specificata* dei capitoli del ricorso di cui alla memoria della convenuta, *unitamente alla lettura delle e-mail allegate* allo stesso induce a ritenere che vi siano elementi sufficienti per ritenere *ritorsivo* il recesso di cui si tratta;

che occorre rammentare come, secondo la giurisprudenza,

"nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia *avuto efficacia determinativa esclusiva* della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso; in particolare, ai fini dell'accertamento dell'intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o la sua partecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 14816 del 14/07/2005; Sentenza n. 5555 del 09/03/2011);

che, perciò, sulla base di tali principi, si deve, in primo luogo, osservare come dalle menzionate e-mail emerga chiaro come il ricorrente, *nel settembre* del 2013, abbia lamentato il mancato versamento dei contributi (cfr. doc. 6 ric.) e, *nel novembre* dello stesso anno, il mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi precedenti di settembre e ottobre (cfr. e-mail del 11/11/13, alle ore 12,35; doc. 7 ric.);

che, tuttavia, quale risposta, ha ricevuto una comunicazione di contestazione circa i *propri inadempimenti* (cfr. e-mail del 12/11/13, alle ore 13,25; doc. 8 ric.), in ogni caso non dimostrati dalla resistente nel presente processo, non essendovi nella memoria alcuna capitolazione in proposito;

che, poi, dalle stesse e-mail e dal ricorso emerge come il ricorrente non si sia presentato, in alcuni casi, al lavoro, *per il mancato pagamento di tali mensilità di stipendio*, esercitando una *legittima eccezione di inadempimento* ex articolo 1460 cc (cfr. doc. 8 ric.);

che, infine, dalla e-mail del 12/11/13, alle ore 18,24 si riscontra come il diverbio nato con i per il versamento dei contributi e delle retribuzioni di settembre e ottobre 2013, *sia sfociato nel licenziamento dal lavoratore*, con le parole "*da questo momento in poi ti diffido a recarti allo studio*";

che tale recesso, per il tenore di tutte le comunicazioni e-mail allegate al ricorso e, in ogni caso, per quelle richiamate nella presente motivazione, deve ritenersi *ritorsivo*, ossia fondato *sull'unico motivo* del fatto che il ricorrente aveva cercato di far valere le proprie legittime ragioni giuridiche (l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il versamento dei contributi e delle retribuzioni di settembre e ottobre 2013), *non essendo, in ogni caso, emerso alcun suo inadempimento*, considerato come ogni eventuale assenza, in tali condizioni di inadempienza della resistente, fosse giustificata ex articolo 1460 cc;

che, pertanto, per le ragioni esposte, il licenziamento del 12/11/13 deve essere considerato ritorsivo, con le conseguenze di cui all'articolo 18, comma uno, SL di cui al dispositivo e con detrazione *dell'aliunde perceptum*, riconosciuto dal ricorrente nel proprio interrogatorio;

che, perciò, si deve condannare la CAMERA DI COMMERCIO ITALAFRICA CENTRALE alla reintegrazione del dipendente e al versamento a questi di tutte le retribuzioni globali di fatto (per euro 2098,50 mensili lordi, secondo retribuzione non contestata nella memoria) dal recesso sino alla reintegrazione, ai sensi dell'articolo 18, comma uno, SL, dedotto l'*aliunde perceptum*



che, in particolare, giova qui mettere in luce che, come chiarito in udienza dalle parti, non risultano esservi motivi per ritenere una natura di “ente pubblico di uno Stato estero” in capo alla convenuta, potendosi, perciò, formulare la condanna ai sensi dell'articolo 18 SL, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario italiano (cfr., ad es., Cass. Sez. U, Sentenza n. 331 del 12/06/1999);

che, del resto, nella memoria della resistente non vi è alcuna eccezione volta a sostenere una carenza di giurisdizione;

che, invece, in quanto non fondate sugli stessi “fatti costitutivi” esaminati per il recesso, debbono essere dichiarate inammissibili le domande attinenti alle differenze retributive e quelle di tipo contributivo;

che le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza e della durata e della natura della causa;

PQM

Dichiara inammissibili le domande attinenti alle differenze retributive e quelle di tipo contributivo. Accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 28/3/13 nel livello B1 del C.C.N.L. Unioncamere, accerta la natura ritorsiva del licenziamento del 12/11/13 intimato al ricorrente e condanna la CAMERA DI COMMERCIO ITALAFRICA CENTRALE alla reintegrazione del dipendente e al versamento a questi di tutte le retribuzioni globali di fatto (per euro 2098,50 mensili lordi) dal recesso sino alla reintegrazione, ai sensi dell'articolo 18, comma uno, SL, dedotto l'*aliunde perceptum*; condanna la resistente a versare le spese di lite alla parte ricorrente per euro 1500, oltre 15% per spese forfettarie e oltre accessori.

Milano, li 13.10.14.

Il Giudice dott. N. Di Leo

